

## ALLEGATO A

### STATUTO

#### **ARTICOLO 1°)**

E' costituita la Confederazione Italiana Lavoratori Industria Artigianato Agricoltura in sigla CONFLIAA.

La CONFLIAA è composta dalle organizzazioni autonome sindacali di lavoratori e lavoratrici subordinate di tutte le categorie, dai lavoratori e lavoratrici subordinate di tutte le categorie, dai lavoratori atipici ed interinali, dai collaboratori, dai disoccupati, dagli inoccupati, dalle casalinghe e dai pensionati di ogni categoria, da cittadini italiani e stranieri nonché da associazioni, enti, persone giuridiche che ne condividono i principi ispiratori. La CONFLIAA è indipendente, libera ed apartitica e considera la propria unità la democrazia, l'eguaglianza e la solidarietà tra uomini e donne di tutte le razze e religioni i suoi caratteri fondanti.

La CONFLIAA ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica e ne propugna l'integrale attuazione.

La CONFLIAA è senza scopo di lucro.

#### **ARTICOLO 2°)**

La CONFLIAA ha sede in Roma (Rm) via XX SETTEMBRE n.4.

La CONFLIAA può istituire e sopprimere sedi in tutta Italia ed all'estero.


#### **ARTICOLO 3°)**

La durata della CONFLIAA è illimitata.

#### **ARTICOLO 4°)**

La CONFLIAA nella propria autonoma responsabilità, si propone di realizzare gli scopi istituzionali, in Italia ed all'estero, attraverso la rappresentanza, la formazione, l'azione sociale e l'organizzazione dei servizi, in particolare mediante:

- 1) la rappresentanza sindacale degli associati, tutelandone gli interessi in tutte le sedi;
- 2) la promozione dell'attività di formazione dei lavoratori dipendenti, a tutela dei valori morali, civili e per la qualificazione;
- 3) la promozione e l'organizzazione di un Centro Studi e Ricerca rappresentativo del mondo economico e sindacale, per l'elaborazione di progetti, anche legislativi, per l'esame delle proposte governative, parlamentari, sindacali e la formazione di rilievi e controproposte, per



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

*Donata Fanger*

promuovere interviste, conferenze e tavole rotonde sulle varie problematiche di un Comitato Scientifico esprimente pareri e formulante proposte al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Nazionale, particolarmente per l'attività di promozione e di studio della Confederazione;

4) la rappresentanza e tutela dei lavoratori e dei soci, nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, sociali, economiche a livello nazionale ed internazionale intervenendo anche attraverso le proprie organizzazioni territoriali e di settore per garantire la tutela e la rappresentanza a tutti i livelli. A tal fine saranno coordinate le iniziative delle proprie organizzazioni territoriali e di settore e saranno stabilite in piena collaborazione ed intesa con queste, indirizzi nazionali, ciò allo scopo di garantire la direzione nazionale unitaria dell'azione sindacale e di rappresentanza;

5) la stipula, anche attraverso organizzazioni di settore, di accordi e contratti collettivi di lavoro, dei relativi rinnovi, degli accordi decentrati, delle integrazioni, degli aggiornamenti, fornendo la relativa assistenza alle associazioni territoriali e di settore interessato;

6) la preparazione dei lavoratori e dei soci per una partecipazione responsabile nell'organismo di democrazia di base ai vari livelli e nelle rappresentanze di categoria e mestieri;


7) l'assistenza sociale e previdenziale in Italia ed all'estero promuovendo la costituzione di un ente di patronato e di assistenza sociale ai sensi della legge 152/2001 e successive modifiche e/o integrazioni anche in convenzione ai sensi dell'articolo 5° della legge 152/2001;

8) la rappresentanza, l'assistenza e la consulenza di ogni aspetto dell'attività aziendale anche sotto i profili: contabile, amministrativo, legale, tecnico, tributario-fiscale, assicurativo-finanziario, sindacale, di consulenza del lavoro, dell'ambiente, la costituzione e la promozione di agenzie per l'impiego secondo le norme vigenti, in attuazione del disposto di cui all'art.78 della Legge n. 413 del 30.12.1991 e successive modificazioni, potrà promuovere l'istituzione di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (C.A.F.), anche in convenzione;


9) la promozione di accordi e di iniziative nazionali ed internazionali con particolare riguardo ai programmi e alle azioni della C.E.E. nell'interesse dei lavoratori e dei soci;

10) l'istruzione, la ricerca e la formazione professionale dei lavoratori e dei soci, nonché la formazione in generale, la formazione continua dei lavoratori dipendenti ed autonomi per il conseguimento dei crediti formativi, la realizzazione dei percorsi formativi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e per l'apprendimento delle lingue straniere e della lingua e cultura italiana con rilascio delle relative certificazioni riconosciute a livello internazionale. Per la realizzazione di tali obiettivi potrà costituire appositi enti di formazione e idonee strutture organizzative per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati.

*Divide Rouger*



*Felice Russo*



11) la costituzione, il potenziamento e l'organizzazione anche sindacale di organismi economici, cooperativistici, mutualistici e consortili;

12) la promozione di attività di aggregazione sociale, ricreativa, del tempo libero e del turismo dei propri associati anche mediante l'organizzazione sul territorio di circoli ricreativi e culturali di enti e società;

13) la promozione, l'organizzazione e la gestione di progetti di Servizio Civile atti a favorire la partecipazione civica attraverso il volontariato e l'associazionismo sociale;

14) la promozione di iniziative anche in collaborazione con enti ed organismi, tecnici e di rappresentanza, operanti nel settore delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e pensionati con particolare riferimento a quelli che si richiamano statutariamente ai principi della CONFLIAA.

Per il raggiungimento degli scopi e dei compiti di cui al presente articolo, della Confederazione può costituire le strutture organizzative idonee, compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni, od enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il concorso di propri mezzi finanziari e patrimoniali.

Spetta alla CONFLIAA designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni presso i quali la rappresentanza degli interessi generali dei lavoratori sia richiesta ed ammessa. Quando tali nomine siano di specifica competenza di associazioni aderenti esse devono essere concordate con la Presidenza Nazionale.

#### ARTICOLO 5°)

Possono essere ammessi come soci i lavoratori e le lavoratrici subordinate di tutte le categorie, i lavoratori atipici ed interinali, i collaboratori, i disoccupati, gli inoccupati, le casalinghe e i pensionati di ogni categoria, nonché i cittadini italiani e stranieri, le associazioni, gli enti e le persone giuridiche che ne condividono i principi ispiratori; tutti i soci devono essere maggiori d'età, la disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si distinguono in cinque categorie:



Sono soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione della CONFLIAA;

Sono soci ordinari: persone fisiche, gli enti, le persone giuridiche che condividono le finalità della CONFLIAA;

Sono soci collettivi: le associazioni o organizzazioni autonome sindacali di lavoratori, collaboratori, disoccupati, inoccupati, casalinghe e pensionati. I soci delle associazioni ed

*[Handwritten signature]*

*Daniela Fanger*



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

organizzazioni sindacali che aderiscono in qualità di soci collettivi sono assimilati ai soci ordinari;

Sono soci sostenitori: coloro che condividendo gli scopi della CONFLIAA vogliono testimoniare la loro solidarietà mediante contribuzione economica;

Sono soci onorari: senza diritto di voto le persone fisiche invitate a far parte della CONFLIAA per particolari meriti professionali o scientifici.

La qualifica di Socio si acquisisce sottoscrivendo l'apposito modulo di adesione. La richiesta d'adesione va consegnata al Consiglio Direttivo, contenente le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per statuto o richiesta dalla CONFLIAA in via generale.

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della CONFLIAA.

La qualifica di socio ordinario è subordinata all'accoglimento, inappellabile ed insindacabile del Consiglio Direttivo, della domanda opportunamente documentata, di iscrizione alla CONFLIAA.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in merito non sono motivate e la documentazione richiesta a corredo della domanda di ammissione potrà essere suscettibile di variazione ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso che verificherà la sussistenza dei requisiti al termine di ogni anno solare.

Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui la domanda è accolta.

Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dell'associato.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Il rapporto associativo può cessare:

- 1) per dimissioni, per le quali è obbligatoria la comunicazione in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
- 2) per espulsione;
- 3) automaticamente in caso di omesso versamento della quota associativa.

In nessun caso gli associati avranno diritto al rimborso delle quote associative pagate.

#### ARTICOLO 6°)

L'associazione è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:



Handwritten signature: Felice Russo

Handwritten signature: Daniela Rouger

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) beni mobili, immobili, eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- 10) fondo di riserva;
- 11) redditi patrimoniali.

Il capitale dell'associazione è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore a 1 (uno/00) euro cadauna, gli enti e le persone giuridiche versano la quota associativa in maniera variabile e proporzionale al volume d'affari.


Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti causa morte, non sono rivalutabili.

La CONFLIAA ha una propria autonomia giuridica, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale. I creditori della CONFLIAA possono far valere i propri diritti solo sul fondo comune della associazione medesima.

E' vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

In caso di scioglimento l'associazione, estinte tutte le passività, si obbliga a devolvere l'eventuale attivo netto a favore di altre associazioni aventi analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23/12/96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



*Handwritten signature: Felice Russo*

*Handwritten signature: Daniele Fanger*

## ARTICOLO 7°)

L'esercizio decorre dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione illustrativa elaborati dal Consiglio Direttivo saranno depositati presso la sede dell'associazione nei trenta giorni precedenti la loro approvazione a disposizione di tutti i soci. Il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione illustrativa devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Nazionale entro e non oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## ARTICOLO 8°)

Sono organi della CONFLIAA:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

## ARTICOLO 9°)

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo della CONFLIAA.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria :

- a) stabilire le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CONFLIAA;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione illustrativa predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) stabilire su proposta del Consiglio Direttivo l'importo della quota associativa;
- d) deliberare su ogni altro punto all'ordine del giorno;
- e) eleggere ogni 5 (cinque) anni in apposite sedute il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri;
- f) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- g) deliberare sullo scioglimento della CONFLIAA e sulla nomina dei liquidatori;

L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso esposto presso le sedi sociali e/o comunicazioni a mezzo posta -email, manifesti, avviso stampa, almeno una volta l'anno con preavviso di trenta giorni.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza dal consigliere più anziano; il Presidente nomina fra i soci il segretario dell'assemblea.



*Qui*

*Felice*

*Diretta*

Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiori d'età in regola col versamento della quota associativa ed iscritti al Libro dei soci presso la sede Nazionale.

Ogni socio può detenere al massimo una delega che va consegnata al Presidente prima dell'inizio dell'assemblea.

Le votazioni si effettuano a voto palese.

L'assemblea è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati, tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario, tutte le volte che il Collegio dei Revisori o dei Probiviri ne facciano richiesta.

L'assemblea straordinaria è valida se sono rispettate le regole dell'assemblea ordinaria.

#### ARTICOLO 10°)


Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea e dura cinque anni ed è rieleggibile, è composto da tre o cinque o sette membri compreso il presidente scelti tra gli associati. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà colmare per cooptazione eventuali vacanze tra un'assemblea e l'altra da parte dello stesso Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà colmare eventuali vacanze intervenute per dimissioni o decadenza del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo :

- 1) elabora e trasmette il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione illustrativa all'Assemblea Nazionale e al collegio dei revisori per il controllo di legittimità;
- 2) propone per l'approvazione l'importo della quota associativa all'Assemblea Nazionale;
- 3) delibera sulle iscrizioni degli associati come previsto dall'articolo 5°;
- 4) istituisce le sedi previste dall'articolo 15°, e provvede alla loro chiusura e scioglimento con provvedimento motivato quando esse assumano comportamenti contrastanti con le linee di indirizzo dell'Assemblea Nazionale nominando un commissario avente gli stessi poteri della struttura disciolta ;
- 5) nomina il Presidente. i componenti del Consiglio d'Amministrazione e il collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore Generale dell'ente di Patronato, decide sulle eventuali modifiche allo Statuto del Patronato da indicare al Consiglio di Amministrazione dell'Ente sentiti i competenti uffici ministeriali.

*[Handwritten signature]*

*Orsola Fangeri*




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



6) delibera in merito all'organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società su proposta del presidente ed in attuazione delle decisioni dell'Assemblea Nazionale.

7) provvede alla gestione ordinaria e continuativa della CONFLIAA, autorizza con provvedimento scritto gli impegni di spesa delle sedi previste dall'articolo 15°;

8) provvede a deliberare sulle eventuali richieste di affidamento bancario e/o prestiti, leasing mutui ad assumere obbligazioni passive e/o ipotecarie e cambiare, a prestare avalli e concedere garanzie a favore di terzi, provvede a consentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie;

9) delibera sulla cessazione dell'adesione con provvedimento motivato delle associazioni aderenti;

10) delibera sull'assunzione e licenziamento dei dipendenti e sui provvedimenti disciplinari predispone il regolamento aziendale;

11) delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza;

12) nomina i presidenti, i componenti i consigli di amministrazione o i direttivi, i collegi dei revisori, i collegi dei probiviri di enti, associazioni, società in cui abbia interessi la CONFLIAA;

Il Consiglio è validamente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.


Il Consiglio Direttivo è convocato con preavviso di cinque giorni dal Presidente o dai due terzi dei componenti.

#### ARTICOLO 11°)

Il Presidente rappresenta la sintesi dell'associazione è eletto dall'Assemblea Nazionale e dura in carica cinque anni, è rieleggibile, ne esprime e garantisce le caratteristiche peculiari ed ha la responsabilità dell'attuazione delle scelte politiche.

Il Presidente presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'associazione; egli è investito di tutti i più ampi poteri, potrà aprire rapporti di conto corrente bancari e/o postali. libretti di risparmio postali e/o bancari, potrà conferire idonee procure ad altri dallo stesso all'uopo designati. Il Presidente non può aprire linee di credito senza la delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento il consigliere più anziano può sostituirlo solo se espressamente delegato con idonea procura. Il Presidente stabilisce gli ordini del giorno delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può deliberare specifici rapporti di adesione con altre organizzazioni nell'ambito di una propria autonomia giuridica ed organizzativa. In caso




*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Daniela Fargis*



di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo salva ratifica nella prima riunione successiva.

#### ARTICOLO 12°)

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea Nazionale in numero di tre persone, dura in carica cinque anni, è rieleggibile ed è presieduto da un iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Il Collegio ha l'obbligo di vigilare sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell'associazione. Il Presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce in assemblea dell'andamento della gestione economica finanziaria dell'associazione.

#### ARTICOLO 13°)

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Nazionale in numero di tre persone, dura in carica cinque anni, è rieleggibile, è presieduto da un giurista.

Il Collegio dei Probiviri approva il proprio regolamento interno nella sua prima seduta e ha il compito di decidere su istanza di ogni interessato, in punto della sola legittimità in ordine al rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi della CONFLIAA.

#### ARTICOLO 14°)

L'associato o il dirigente che violi i propri doveri verso l'associazione o non osservi gli obblighi derivanti dal presente statuto incorre nelle seguenti sanzioni:


- a) biasimo scritto;
- b) destituzione dalla carica;
- c) sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio delle facoltà di associato o dirigente;
- d) espulsione dall'associazione.

Compete al Consiglio Direttivo assumere le decisioni di cui sopra; contro tali decisioni è possibile presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri il quale esamina tutti i casi disciplinari.

#### ARTICOLO 15°)

La CONFLIAA è articolata sul territorio nazionale con sedi regionali, interregionali, provinciali, interprovinciali, cittadine, metropolitane, comprensoriali, comunali e con associazioni di mestiere. Le sedi sono istituite ai sensi dell'articolo 10° dal Consiglio Direttivo e sono tenute alle linee guida decise dall'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10° potrà dichiarare decaduti gli organi direttivi provvedendo al commissariamento delle sedi e/o alla chiusura e scioglimento delle stesse.




*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Daniela Fausga*

Le sedi territoriali assumono la denominazione CONFLIAA seguita dalla denominazione della zona geografica di competenza, esse non hanno un proprio patrimonio e sono tenute annualmente ad inviare entro il 15 febbraio il rendiconto dell'anno precedente che è parte integrante del bilancio nazionale.

Le sedi territoriali adottano lo statuto nazionale e non possono:

- 1) modificare lo statuto originario e/o deliberarne lo scioglimento;
- 2) nominare i componenti del consiglio direttivo;
- 3) sottoscrivere contratti, impegni di spesa, fare acquisti, assunzioni, collaborazioni, nominare consulenti anche professionali, decidere la propria gestione, accedere a fidi bancari e contrarre debiti, sottoscrivere contratti di utenze senza il preventivo provvedimento autorizzativo del Consiglio Direttivo. Qualunque impegno sottoscritto senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo ricade esclusivamente a carico del sottoscrittore. Le sedi territoriali non possono mai impegnare CONFLIAA nazionale a nessun titolo e/o obbligazione.

**ARTICOLO 16° )** La CONFLIAA attua la rappresentanza dei pensionati attraverso la costituzione della Federazione Nazionale Pensionati CONFLIAA in sigla CONFLIAA PENSIONATI.

**ARTICOLO 17°)**

Tutte le cariche previste e scaturenti dal presente statuto sono elettive e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.

**ARTICOLO 18°)**

Il logotipo della Confederazione è costituito dalla sigla CONFLIAA.


Il simbolo è costituito da un cerchio composto da stelle rappresentanti gli stati membri della Comunità Europea con all'interno il logotipo della Confederazione.

L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato dall'apposito deliberato dall'assemblea nazionale.

**ARTICOLO 19°)**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

**DELIBERATO E RATIFICATO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 07/09/2011 A FIRMA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE PER I POTERI LORO RICONOSCIUTI.**



*David Kautz*  
*David Kautz*  
*Felice Kautz*

*David Kautz*